



DECRETO DIRIGENZIALE N. 167/DA del 28 MAR 2024

Oggetto: Contenzioso **ARENA MICHELE C/ CAS** liquidazione spese legali su Provvedim. N. n. 1636/24 del TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO con compensazione credito CAS .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO R.G 2971/2019 tra le parti ARENA MICHELE cod. fisc. RNAMHL51P10F158G c/CAS è stato raggiunto un accordo conciliativo giudiziale tra le parti, giusto provvedimento n. cronol. 1636/2024 del 13/2/2024 che si allega, con il quale le parti rinunciano entrambe ad ogni pretesa con la compensazione reciproca dei crediti/debiti vantati e il rimborso del CAS della somma di € 1500,00 a titolo di spese legali oltre accessori per una spesa complessiva di € 2188,68;

Che in conseguenza di ciò il Sig Arena rinuncia alla richiesta di risarcimento per mansioni superiori oggetto del suddetto giudizio ed il CAS rinuncia al credito vantato in forza del D.I. 625/2018 del 19/7/2018 di € 22.212,43 i cui tentativi di recupero non hanno avuto buon esito, con conseguente eliminazione della predetta somma dall'accertamento n 5351/2020 al cap. 52/E.

Che con PEC del 25/3/2024 il legale del Sig. Arena, Avv. Giuseppe Zanghì ha comunicato il codice IBAN del proprio cliente per il pagamento delle spese legali;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA


Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2188,68 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026 , denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione del provvedimento del 13/2/24 cronol. n. 1636/24 del TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO , che si allega, il pagamento di € 2188,68 in favore di ARENA MICHELE nato a MESSINA il 10/9/1951 cod. fisc. RNAMHL51P10F158G, mediante bonifico sul c/c IBAN IT70I 01005 16500 000000 004024 allo stesso intestato ;
- **Eliminare** la somma di € € 22.212,43 dall'accertamento n 5351/2020 al cap. 52/E de Bilancio dell'Ente per compensazione del credito;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio



TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro R.G. 2971/2019

Verbale di conciliazione giudiziale

L'anno 2024 il giorno 13 del mese di Febbraio, chiamata la causa

TRA

ARENA Michele, nato a Messina il 10.09.1951, residente in Messina Via Nazionale 76/D Briga Marina Cod.fisc. RNAMHL51P10F158G rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zanghi

E **Consorzio Autostrade Siciliane**, (c.f. 01962420830) con sede in Messina C.da Scoppo, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Urzi, quest'ultimo munito di procura per accettare e sottoscrivere la proposta transattiva di cui al provvedimento del Giudice del 23.1.2023 (doc. 1)

premesse

Il sig. Arena Michele è debitore del C.A.S. dell'importo di euro 15.129,82 oltre € 259,00 oltre € 1.769,00 oltre iva, cpa e spese generali, in forza di scrittura di conciliazione giudiziale del 12.02.2021 (qui interamente richiamata) a definizione transattiva del giudizio R.G. 4334/2018 Tribunale di Messina Sezione Lavoro.

Parimenti, il sig. Arena Michele con ricorso al n. 2971/2019 R.G. Tribunale di Messina ha richiesto il riconoscimento delle differenze retributive afferenti mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.

Il Consorzio Autostrade Siciliane, costituitosi nel giudizio al n. 2971/2019 rg a ministero dell'avv. Gaetano Urzi ha contestato le domande del ricorrente Arena Michele ritenendole infondate in punto di fatto e di diritto.

ritenuto

che le parti, ferme nei rispettivi contrari assunti, sono tuttavia addivenute alla

L'Assistente Giudiziario
Romeo Litteria



determinazione di transigere e conciliare le controversie insorte e porre fine alla lite giudiziaria R.G. 2971/2019 Tribunale di Messina e definire a saldo e stralcio le pendenze oggetto della predetta conciliazione giudiziale con reciproca compensazione di tutte le ragioni di credito corrispettivo tra le parti in atto esistenti o che dovessero sorgere.

Ciò premesso e ritenuto le parti pattuiscono quanto segue:

Il Consorzio Autostrade Siciliane dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia a ogni e qualsivoglia diritto di credito vantato nei confronti di Arena Michele oggetto della transazione giudiziale del 12.02.2021 con la quale si è definito in conciliazione il giudizio R.G. 4334/2018 Tribunale di Messina.

Arena Michele dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia, a ogni e qualsivoglia diritto di credito vantato nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane nel presente giudizio R.G. 2971/2019 Tribunale di Messina.

Le parti precisano che la presente conciliazione è da intendersi, altresì, a saldo e stralcio con reciproca compensazione di tutte le ragioni di credito corrispettive tra le parti in atto esistenti o che dovessero sorgere.

Il Consorzio Autostrade Siciliane si obbliga a pagare ad Arena Michele, quale contributo per spese legali da corrispondersi da questi all'avv. Giuseppe Zanghi l'importo di € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese, iva e cpa come per legge, per il complessivo così determinato importo di € 2.188,68. L'importo sarà pagato entro giorni 120 dalla sottoscrizione del presente verbale.

Le ulteriori spese legali si intendono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 L.P.F. .

Fermo restando l'adempimento dei superiori obblighi reciprocamente assunti le parti dichiarano in reciprocità di null'altro avere a che pretendere per i titoli dedotti


L'Assistente Giudiziario
Romeo Letteria

2






nella presente transazione.

La presente transazione si intende conclusa e definita a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi altra pretesa tra le parti.

Sottoscrivono i legali anche per autentica e rinuncia al beneficio della solidarietà passiva di cui all'art. 13 LPF cit. .

Arena Michele 

Avv. Giuseppe Zanghi 

Consorzio Autostrade Siciliane, il procuratore speciale avv. Gaetano Urzi

avv. Gaetano Urzi 



L'Associato Giudiziario
Romeo Letteria



11. 6. 2024



Rg 4334/18
Conc 7/21
Cron 3373/21

CONCILIAZIONE

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di febbraio

TRA

Consorzio Autostrade Siciliane, ente pubblico non economico, c.f.01962420830, con sede legale in Messina, C.da Scoppo, assistito dall'Avv. Carmelo Matafù (C.F. MTFCML57P30E571C, pec: carmelo.matafu@legalmail.it), munito di procura a transigere allegata al presente atto, da una parte

E

Arena Michele nato a Messina il 10.09.1951 (RNAMHL51P10F158G) residente in Messina Vill. Briga Marina Via Nazionale 76/B assistito dall'avv. Giuseppe Zanghi (c.f. ZNGGPP67H08F158G; PEC: avvzanghi@pec.giuffre.it).

PREMESSO

Che con sentenza provvisoriamente esecutiva n° 581/2008 resa nel giudizio iscritto al n. 1596/2005 il Tribunale del Lavoro di Messina condannava il Consorzio per le Autostrade Siciliane a pagare al dipendente, Arena Michele, le somme relative alle "indennità di maneggio denaro, di zona e lavori complementari per tutto il periodo di effettiva applicazione presso l'ufficio personale disposto con ordini di servizio del 10 gennaio 2003", a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione;

che nonostante la sentenza non fosse definitiva il dipendente chiedeva il pagamento della somma in forza della provvisoria esecutività del titolo;

che il Consorzio per le Autostrade Siciliane con delibera n. 63/CD del 2 luglio 2008 disponeva, salvo gravame, il pagamento in esecuzione della predetta sentenza della somma pari ad euro 19.241,36 (18.026,69 € + 1.185,59€ int. + 29,08€ riv.) a titolo di differenze

IL CANCELLIERE
Dott. Antonella R...

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. ssa Rosa Bonanzinga

retributive, di corrispondere ai dipendenti le spese di giudizio liquidate in sentenza 301,71 € ciascuno, e di "RIPRISTINARE, con decorrenza maggio 2008 le indennità di maneggio denaro, di zona e di lavori complementari ai dipendenti in questione ove non già percepite anche in dipendenza di altre disposizioni";

che nella busta paga di ottobre 2008 veniva liquidata la somma di 19.543,07 €, corrispondente sia alle indennità indicate nella sentenza n. 581/2008 Trib. Messina sia alle indennità fino al mese di settembre 2008;

che con sentenza n° 1089/2011 la Corte di Appello di Messina, sezione Lavoro, in riforma della decisione impugnata rigettava tutte le domande proposte dagli appellati nel giudizio di primo grado concluso con la sentenza n° 581/2008, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio;

che con sentenza n. 5374/2018 del 07 marzo 2018 la Corte di Cassazione confermava la sentenza della Corte Territoriale rigettando il ricorso proposto dai dipendenti.

Che con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. 3141/2018 il Consorzio per le Autostrade Siciliane chiedeva pertanto al Giudice adito, a norma degli artt. 633 e segg. c.p.c., di ingiungere il ricorrente per il pagamento della somma di € 22.212,43; per sorte capitale oltre interessi sulla somma via via annualmente rivalutata dalla data di erogazione dell'indebitato all'effettivo soddisfo, venuto a mancare il titolo su cui si fondava il credito preteso e riscosso;

che con decreto n. 625/2018 del 19/07/2018 (RG n. 3141/2018) il Tribunale di Messina accoglieva la richiesta del Consorzio ingiungendo a Arena Michele di pagare al C.A.S. la somma di € 22.212,43 oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in € 800,00 per compensi ed in € 259,00 per spese, oltre I.v.a. e C.p.a.

RE
Consorzio Siciliane

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. ssa Rosa Bonanzinga



che avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione il dipendente Arena con ricorso del 12.09.2018 chiedendo al Tribunale l'annullamento del provvedimento, di accertare e dichiarare che il credito del Consorzio nei confronti del dipendente era limitato alle somme erogate in busta paga settembre 2008 al netto delle ritenute e trattenute fiscali e previdenziali, con conseguenziale ricalcolo degli interessi dovuti;

Per il procedimento di opposizione iscritto al R.G. n. 4334/2018 presso il Tribunale di Messina, sezione lavoro, l'udienza sarà chiamata giorno 12.02.2021

Tutto ciò premesso, le parti sono giunte alla determinazione di conciliare e transigere la controversia tra di essi insorta, così come di fatto

CONCILIANO E TRANSIGONO


ai seguenti patti e condizioni:

- 1) La premessa è patto;
- 2) **Arena Michele** offre e si impegna a pagare a tacitazione della pretesa vantata dal **C.A.S.** la somma di €.13.153,84 (totale € 19.543,07 al netto delle ritenute calcolate in ricorso € 6.389,23) maggiorata di interessi sulla somma al netto pari a euro 1.975,98 per un totale di € **15.129,82;**
- 3) **Arena Michele** offre e si impegna a pagare la somma di 259,00 euro per il C.U nonchè la somma di 400,00 euro oltre iva, cpa e spese generali. a titolo di spese legali (compensi) pari alla metà del ^{liquidato} ~~minimo~~ per la fase monitoria, e la somma pari ad euro 1.369,00 oltre iva cpa e spese generali a titolo di spese legali ~~pari alla metà del minimo~~ ^{per} per la fase di opposizione.
- 4) l'Avv. Matafù n.q. di procuratore del C.A.S. accetta;

Sottoscrivono la presente l'Avv. Carmelo Matafù e l'Avv. Giuseppe Zanghì per rinuncia alla

IL CONCILIERE S.C.
dott. ssa Annabella Rana

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. ssa Rosa Bonanzinga



solidarietà ex art. 13 L.P.F.

LCS

Carlo Ruffini

Arena Michele

Michele Arena

Avv. Carmelo Matafi

Carmelo Matafi

Avv. Giuseppe Zanghi

Giuseppe Zanghi

IL CANCELLIERE 53
Dott.ssa Antonella Rondelli

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Rosa Bonanzinga

Rosa Bonanzinga